

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4170 del 29/07/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RISTORANTE GRILLINI SAS per l'impianto destinato ad attività di ristorazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4233 del 23/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RISTORANTE GRILLINI SAS** per l'impianto destinato ad attività di ristorazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **RISTORANTE GRILLINI SAS** (C.F. 03530591209 e P.IVA 03530591209) per l'impianto destinato ad attività di ristorazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **RISTORANTE GRILLINI SAS** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁷, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **RISTORANTE GRILLINI SAS** (C.F. 03530591209 e P.IVA 03530591209) con sede legale in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25, per l'impianto sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 11/04/2024 (Prot. n. 5138) così come successivamente integrata in data 12/04/2024 (Prot. n. 5267) e in data 18/04/2024 (Prot. n. 5564), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali,
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6344 del 06/05/2024 (pratica SUAP n. 236/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2024 al PG/2024/83297 e confluito nella **Pratica SINADOC 18399/2024**, ha trasmesso l'indizione di una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine del rilascio del titolo edilizio per l'installazione di un nuovo impianto fognario e contestuale domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7650 del 28/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/05/2024 al PG/2024/97917, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società in data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

20/05/2024 al prot.n. 7177 necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/102105 del 04/06/2024 ha comunicato al SUAP, preso atto del procedimento di Conferenza dei Servizi avviato, l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/117608 del 26/06/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 l'attività rientra tra quelle esenti di cui all'Allegato B punto 3 ai fini dell'impatto acustico, preso atto che il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti ambientali, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.5 pari a € 221,00

Bologna, data di redazione 23/07/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RISTORANTE GRILLINI SAS
Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 - in acque superficiali (Torrente Zena) classificato come “scarico di acque reflue assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione dalle acque reflue originate dall’attività di ristorazione e delle acque reflue meteoriche originate dai pluviali dei coperti degli edifici della medesima attività.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un degrassatore dedicato al trattamento delle acque provenienti dalla cucina del ristorante (83 A.E.) e, successivamente, da un impianto ad ossidazione totale (75 A.E.) e dotato di pozzetto di campionamento/ispezione a monte della colfuebnza con le acque meteoriche

Prescrizioni

1. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche dovrà rispettare i limiti di cui alla tab 3 dell’all. 5, Parte III, del d.lgs 152/06 e s.m.i.. Al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, dovrà essere eseguita un’analisi con cadenza almeno annuale dei reflui prodotti nel pozzetto di campionamento posto immediatamente a valle dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e a monte del punto di immissione delle acque meteoriche; gli esiti analitici dovranno essere conservati e resi disponibili alle Autorità di Controllo.
2. L’immissione nel corpo recettore potrà avvenire previa concessione demaniale, nel rispetto delle prescrizioni idrauliche dell’Ente Gestore; per quanto riguarda il recettore finale (torrente Zena) si rimanda alle eventuali prescrizioni tecniche e gestionali espresse dal Gestore di tale recettore.
3. Per gli impianti di trattamento dei reflui domestici:
 - dovrà essere effettuata una periodica manutenzione del degrassatore, con cadenza minima annuale, con

particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;

- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 - per l'impianto ad ossidazione totale:
 - dovrà essere posizionato un sistema automatico di allarme (visivo/sonoro) al fine di segnalare ogni eventuale malfunzionamento dell'impianto di depurazione e l'alimentazione elettrica dovrà essere collegata all'alimentazione generale per evitare interruzioni di corrente che possano interrompere il processo depurativo; dovrà essere fornita alla scrivente la documentazione attestante quanto sopra;
 - il funzionamento dell'impianto non dovrà essere causa di emissione di rumore nell'intorno.
4. Tutti gli impianti che necessitano di alimentazione elettrica (pompe, impianti di sollevamento) dovranno essere dotati di allarme collegato alla rete di alimentazione generale al fine di segnalare immediatamente interruzioni del funzionamento.
 5. La pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977.
 6. I sistemi di trattamento ed i tratti di rete eventualmente esistenti che saranno dismessi dovranno essere rimossi oppure bonificati e riempiti con inerti.
 7. Tutti i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975, mantenuti costantemente accessibili, riconoscibili, in efficienza e sgombri da rifiuti e/o materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
 8. Dovrà essere sottoscritto con ditta specializzata e mantenuto nel tempo un contratto di gestione e manutenzione programmata di tutti gli impianti di trattamento dei reflui presenti.
 9. Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli.
 10. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/06 e s.m.i., e stoccati in modo da evitare fenomeni di dilavamento degli stessi.
 11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale

variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/05/2024 al PG/2024/83297).
- Elaborato "Relazione tecnica descrittiva" datato Aprile 2024XX/XX/20XX (agli atti di ARPAE in data 06/05/2024 al PG/2024/83297).

Pratica Sinadoc 18399/2024

Documento redatto in data 22/07/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RISTORANTE GRILLINI SAS
Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 25

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 - in acque superficiali (Torrente Zena) classificato come “scarico di acque reflue assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione dalle acque reflue originate dall’attività di ristorazione e delle acque reflue meteoriche originate dai pluviali dei coperti degli edifici della medesima attività.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un degrassatore dedicato al trattamento delle acque provenienti dalla cucina del ristorante (83 A.E.) e, successivamente, da un impianto ad ossidazione totale (75 A.E.) e dotato di pozzetto di campionamento/ispezione a monte della colfuebnza con le acque meteoriche

Prescrizioni

1. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche dovrà rispettare i limiti di cui alla tab 3 dell’all. 5, Parte III, del d.lgs 152/06 e s.m.i.. Al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, dovrà essere eseguita un’analisi con cadenza almeno annuale dei reflui prodotti nel pozzetto di campionamento posto immediatamente a valle dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e a monte del punto di immissione delle acque meteoriche; gli esiti analitici dovranno essere conservati e resi disponibili alle Autorità di Controllo.
2. L’immissione nel corpo recettore potrà avvenire previa concessione demaniale, nel rispetto delle prescrizioni idrauliche dell’Ente Gestore; per quanto riguarda il recettore finale (torrente Zena) si rimanda alle eventuali prescrizioni tecniche e gestionali espresse dal Gestore di tale recettore.
3. Per gli impianti di trattamento dei reflui domestici:
 - dovrà essere effettuata una periodica manutenzione del degrassatore, con cadenza minima annuale, con

particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;

- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 - per l'impianto ad ossidazione totale:
 - dovrà essere posizionato un sistema automatico di allarme (visivo/sonoro) al fine di segnalare ogni eventuale malfunzionamento dell'impianto di depurazione e l'alimentazione elettrica dovrà essere collegata all'alimentazione generale per evitare interruzioni di corrente che possano interrompere il processo depurativo; dovrà essere fornita alla scrivente la documentazione attestante quanto sopra;
 - il funzionamento dell'impianto non dovrà essere causa di emissione di rumore nell'intorno.
4. Tutti gli impianti che necessitano di alimentazione elettrica (pompe, impianti di sollevamento) dovranno essere dotati di allarme collegato alla rete di alimentazione generale al fine di segnalare immediatamente interruzioni del funzionamento.
 5. La pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977.
 6. I sistemi di trattamento ed i tratti di rete eventualmente esistenti che saranno dismessi dovranno essere rimossi oppure bonificati e riempiti con inerti.
 7. Tutti i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975, mantenuti costantemente accessibili, riconoscibili, in efficienza e sgombri da rifiuti e/o materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
 8. Dovrà essere sottoscritto con ditta specializzata e mantenuto nel tempo un contratto di gestione e manutenzione programmata di tutti gli impianti di trattamento dei reflui presenti.
 9. Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli.
 10. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/06 e s.m.i., e stoccati in modo da evitare fenomeni di dilavamento degli stessi.
 11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale

variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/05/2024 al PG/2024/83297).
- Elaborato "Relazione tecnica descrittiva" datato Aprile 2024XX/XX/20XX (agli atti di ARPAE in data 06/05/2024 al PG/2024/83297).

Pratica Sinadoc 18399/2024

Documento redatto in data 22/07/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.